

Regione Lazio - L.R. n. 31 del 6 ottobre 2003 – Art. 3

Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

(...)

Art. 3

Trattamento economico.

1. Al garante e ai due coadiutori è attribuita un'indennità mensile per dodici mensilità pari, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale ⁽¹²⁾.

2. Al garante ed ai due coadiutori che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si recano in missione spetta il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali ⁽¹³⁾.

(12) Comma dapprima modificato dall'*art. 52, comma 4, lettera a), L.R. 13 settembre 2004, n. 11*, dall'*art. 186, comma 9, L.R. 28 aprile 2006, n. 4* e poi così sostituito dall'*art. 2, comma 16, lettera b), L.R. 16 novembre 2015, n. 15*, a decorrere dal rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 17, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Al garante ed ai due coadiutori è attribuita un'indennità di funzione pari, rispettivamente, al 60 per cento e al 40 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.».

(13) Comma dapprima modificato dall'*art. 52, comma 4, lettera b), L.R. 13 settembre 2004, n. 11* e poi così sostituito dall'*art. 2, comma 16, lettera b), L.R. 16 novembre 2015, n. 15*, a decorrere dal rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 17, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Al garante ed ai due coadiutori che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si recano in un comune diverso da quello in cui ha sede la struttura di cui all'art. 4, comma 1 è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.».

(...)